

BGE 2 I 109

Bundesgericht (BGE), 1876-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_2_I_109

FR: ATF 2 I 109

IT: DTF 2 I 109

Volltext

Competenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 117 u. 28. 109 28. Sentenza del 5 Febbrajo 1876, nella causa Cheda., a) Dietro rielamo sporto da diversi eittadini di Maggia e in applieazione dell'arto 6 della Legge civile-eeclesiastiea del 24 maggio 1855, il Consiglio di Stato del Cantone Tieino pronuneia- con Deereeto 23 Iuglio 1874 - la revoea del placet aeoordato al prete Giosue Maggini, parroeo di Maggia. b) Il Sacerdote revoeato se ne aggravava al Gran Consi- glio, il quale - neUa sua Seduta del 28 novembre 1874 - dichiarava pe ra « infondato il Rieorso e confermato il Decreto Governativo. » c) Avendo poscia il eurato Maggini rinnovato il di lni gravame appo il nuovo Gran Consiglio - sorlo dai Comizj del 21 febrajo 1875, - quest'ultimo adottava, aH'epoea della discussione sulla Gestione « ramo Intcrni e Culto, ~ nella sua Tornata dei 5 maggio '1875, la proposta deHa Commissione delta Geslione tendente a far risolvere: 10 CI. ehe füsse da ritenersi abrogato, per virlu dell'entrata in 'l. vigore del nuovo Codice peuale, e segnatamente alle « Disposizioni ehe si eontengono nel capo V, Sezione II7 (Titolo III dei medesimo, l'artieolo 6° della Legge 24 maggio « 1855, » - Ho « non essere riehiesto nei easi eontemplati « daH'artieolo 2° di detta Legge il plaeito governativo. » d) con Ufficio 22 maggio 1855, il Gran Consiglio Tieinese avvisava il Consiglio di Stato, ehe la revoea del plaeito in octio del parroco Maggini, e la interdizione fattagli di eSer- eitare ogni funzione eeclesiastiea neUa periferia del Cireolo di Maggia, dovevano essere ritenute eome non efficaci e non operative. n ripetuto ufficio riservava d'altronde al Consiglio di Stato, ove sussistessero abusi di ministero, la facolta di far segtüre il proeedimento giudiziario. e) E appunto da quest'ultima Risoluzione dei Potere legis- lativo, ehe i Rieorrenti si aggravarono, con Memoriale 31 maggio 1875, al Consiglio federale ; Memoriale, ehe fu 110 III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. poi trasmesso con Uffieio del 16 giugno successivo - al Tribunale federale, essendo questa Autorita, a termini deU'arto 59 della Legge sulla organizzazione giudiziaria federale, la sola eompetente a giudicare dell'oggetto in queslione. . I Rieorrenti vedono nella Deeisione 22 maggio 1875 del Gran Consiglio Tieinese una . violazione deUa Costituzione cantonale, e invocano a sostegno di questa loro affermazione le eonsiderazioni seguenti : « La prima Deeisione del Gran Consiglio - risguardante « la revoca del placito aeoordato al parroeo Maggini - e « definitiva ed ha forza di Legge. Essa fu vinla entro i ~ limiti delle competenze costituzionali di questa Autorita. « La sua annullazione per opera di un Gran Consiglio eletto « solo posteriormente cosLituisse di conseguenza una flagrante « restrizione dei diritti eostituzionali spettanti al cessato « Gran Consiglio, e quindi un'aperta violazione del Patto (j. cantonale; « La diehiarazione del Gran Consiglio attuale : essere • l'arto 6 delta Legge 24 maggio 1855 abrogato per il faUo « dell'entrata in vigore deUe disposizioni contenute agli « artto 135 e suceessivi del Codice Penale del 1873, non e « altro - al postutto - che una interpretazione auteniica « della Legge. Ora7 una simile interpretazione non puo rite- « nersi per aUlorizzata e valida, a 'sensi di Legge, se non « quando essa proeeda daU'.iniziativa del Consiglio di Stato « e sia stata

messa in discussione pel corso di due sessioni « ordinarie del Gran Consiglio. CI.

L'interpretazione autentica, {li eui si tratta nel fattispecie, « non soddisfa invece ne all'una ne all'altra di quesele due « condizioni. Di la dunque una seconda violazione della « Costituzione Cantonale, non essendo stato che in seguito « alla ridetta interpretazione ch'ei fu possibile al Gran Con- « siglio di annullare la revoca dei placito al parroco l\laggini. f)

Nel suo Allegato di Hisposta, in data 19 gennajo 1876, il Gran Consiglio Ticinese, parlando per l'organo deI suo /, Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 28. iH

Presidente, diehiara di non ammettere la competenza deI 'Tribunale federale in materia, se non in quanta il (jaso con- Consiglio costituiscano, 0 meno, una violazione della Costituzione eantonale Ticinese: ' 2. I Rieorrenti opinano ehe una siffatta :iolazlOne ~Ia stata infatti commessa dal nuovO Gran Consiglio, ed anZI da un doppio punto di vista, eioe ., ' a) eol faUo della interpretazione autentlea. eh ess,? dlede aHa Legge civile - ecclesiastica deI 24 maggliO 185?" e b) col fatto delta reintegrazione dei, par~oco MagglUI nelle sue funzioni, reintegrazione pronunclata m urto aHa cosa giudieata e ai diritti costituzionali dei precedente Gran Consialio e dei eittadini. 3 Per ciò che riguarda la prima di queste aceuse..

a) La Costituzione dei Cantone Ticino .non eont~ene alcun articolo speciale ehe si riferisca alla mte~pretazIO~e autentica delle Leggi. Anche supponendo ehe SI possa fl- guardare la Decisione dei 5 maggio 1875 come un DeGre~o legislativo, non ne segue anco.ra ch'.ella sia stata ~r~8a In to e violazione della CostitulzOne nformata deI ~8t>5, l~ ~~ale ultima fa dipendere la validit~ delle Le~gl e .de~ Decreti dalla loro acceltazione in segmto a due dlSCUSSIOUI Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 28. 113 ehe abbiano avuto luogo in due sessioni ordinarie. Nulla prova, infatti, ehe il Gran Consiglio non vorra sottoporre, al easo, la ridetta sua Risoluzione ad una seconda Ietttra, a termini della precitata disposizione costituzionale. b) Quantunque il Consiglio di Stato deI Cantone Ticino sia stato egli stesso direttamente colpito, per opera della querelata Risoluzione deI Gran Consiglio, nel suo diritto di revoca deI placitoagli ecclesiastici, pure non mosse alcun riclamo da parte sua contro la Risoluzione medesima ; c) La Decisione contro eui mira il Ricorso Cheda e Con- sorti non viola di eonseguenza nessuna fra le disposizioni della Costituzione Ticinese, e non ispetta dei resto al Tribu- nale federale di esaminare se codesta Decisione implichi, 0 meno, la violazione di altri disposti legislativi in vigore nel Cantone Ticino. 4. In punto al secondo gravame dei Ricorrenti, La reintegrazione dei Curato Maggini nelle sue funzioni parrocchiali non può essere considerata come fatta in vioIa- zione dei diritti eostituzionali dei precedente Gran Consiglio, atteso ehe eodesta Autorita aveva gia cessato di esercitare le sue aUribuzioni costituzionali ed era stata sostituita da un nuovo Corpo, a eui solo spettava nel Cantone, a tenore dell'arto 24 della vigente Costituzione, il potere sovrano. Ma questa reintegrazione non viola neppure i diritti costi- tuzionali dei eittadini. E valga il vero, La revoca deI piacito accordato al parroco fMaggini, - revoea emanante da una decisione amministrativa e di polizia - non ebbe faeolta ne di creare in alcun cittadino dei diritti costituzionali qua- lunque, ne di rivestire della cosa giudieata l' Autorita ehe la pronunciava, per diventare cosi ella stessa, eome si pretende, definitiva e irrevocabile, Ammettere una siffatta eonseguenza sarebbe infliggere il piu grave intacco alle attribuzioni dei Poteri deHo Stato. Purche restino entro i limiti segnati dalla Costituzione e dalle Leggi, le Autorita hanno sempre il diritto di prendere tutte quelle Huove Dec.isioni ehe loro sembreranno vantaggiose per la Nazione ed utili aHa buona 8

114 III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. amministrazione degli affari cantonali, senza punto preoccuparsi di altre circostanze. L' Autorita della cosa giudicata non e. ammessa che in materia di diritti privati; gli e pero certo ed evidente, che una quistione di plaeito

ecclesiastico non ha potuto creare alcun diritto privato in favore di quei cittadini di
Maggia, i quali ricorrono contro la Decisione del Gran Consiglio presa nel Maggio 1875. I
Ricorrenti si limitano del resto essi medesimi ad allegare in modo assai generico e vago
che i loro diritti costituzionali furono lesi, e tutto ciò senza addurre alcuna prova e senza
citare alcun disposto della Costituzione. Il Tribunale Federale dichiara e pronuncia: Il
Ricorso interposto da Giovan Battista Cheda e Consoliti contro le Decisioni prese dal Gran
Consiglio del Cantone Ticino, addì 5 e 22 maggio 1875, in punto ha revoca del placito al
parroco Giosue Maggini, e respinto nel senso dei suesposti Considerandi.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.